



**COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA**  
**Provincia di Trento**  
38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4  
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226



## **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Servizio di custodia e mantenimento di cani randagi con la PAN-EPPAA Onlus. Rinnovo convenzione e impegno di spesa per l'anno 2020. CIG: Z712C34930.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| Ruolo        | Nominativo         | Presente | Assente |
|--------------|--------------------|----------|---------|
| Sindaco      | Luca Ferrari       | Si       |         |
| Assessore    | Tiziana Bortolotti | Si       |         |
| Vice Sindaco | Denis Dalpiaz      | Si       |         |
| Assessore    | Emanuela Coller    | Si       |         |

Assiste il Segretario Comunale **dott.ssa Gallina Paola**.

Il signor **Ferrari Luca**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Servizio di custodia e mantenimento di cani randagi con la PAN-EPPAA Onlus. Rinnovo convenzione e impegno di spesa per l'anno 2020. CIG: Z712C34930.**

**RELAZIONE:**

La custodia e la gestione dei cani randagi sono regolati con la legge nazionale 281/1991 (*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), recepita dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. 1 agosto 2003 n. 5 e ss.mm., nella quale viene determinata una precisa responsabilità dei Comuni in materia di randagismo. Si rinvia in ultimo alla L.P. 28 marzo 2012, n. 4 (*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in breve legge provinciale sugli animali d'affezione*), in vigore dal 18 aprile 2012, la quale meglio definisce gli ambiti di applicazione e i doveri in capo ai diversi soggetti, e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. del 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg. Per far fronte a quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione comunale, non disponendo di un canile, ha stipulato apposita convenzione.

Dal 2009 il Comune di Mezzolombardo, in qualità di ente capofila nell'ambito della gestione associata del Servizio di Polizia Locale –ad oggi denominato Corpo di Polizia Locale Rotaliana Königsberg- ha attivato una convenzione per il *servizio di ricovero temporaneo di cani randagi* con la clinica veterinaria Zoolife Sas di Guadagnini Giovanni Pietro & C. con sede in Mezzolombardo, al fine di rispondere all'esigenza di assicurare ai cani randagi ritrovati idoneo rifugio ed eventuale assistenza nel tempo intercorrente tra il ritrovamento e la consegna al personale del canile convenzionato con il Comune di competenza. Possono usufruire del servizio di ricovero temporaneo di cani randagi soltanto i Comuni aderenti al Servizio di Polizia Locale gestito dal Corpo di Polizia Locale Rotaliana-Königsberg che, non disponendo di canile municipale, abbiano esternalizzato tale servizio stipulando idonea convenzione. L'ultima convenzione stipulata tra Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria è stata sottoscritta il 31.12.2018, protocollo atti privati del Comune di Mezzolombardo n. 1800, ha durata triennale e scade il 31.12.2021. Stabilisce nello specifico: le modalità di consegna del cane randagio alla clinica veterinaria anche da parte di soggetti privati; le modalità di comunicazione al Comune competente per territorio; le spese da sostenere per il servizio nonché le modalità di fatturazione. Il pagamento dell'eventuale prestazione, resa in forza della convenzione in argomento, si precisa, è liquidato alla clinica veterinaria da parte del "Comune interessato dal ritrovamento dell'animale abbandonato". Il servizio di ricovero temporaneo dei cani randagi è esteso appunto solo ai Comuni aderenti al Corpo di Polizia Locale Rotaliana-Königsberg e la stipula, da parte di ogni Comune, di apposita convenzione con un canile municipale costituisce condizione obbligatoria per l'adesione al servizio di ricovero temporaneo.

Sulla base di quanto sopra, con propria deliberazione n. 72 del 21.06.2018 è stata approvata la "Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi" con scadenza il 06.08.2019 e con propria deliberazione n. 48 dd. 03.04.2019 è stata prorogata la durata della convenzione fino al 31.12.2019.

Di seguito si richiama la normativa che disciplina la materia in argomento:

- la legge nazionale 281/1991 (*legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*);
- la legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 e ss.mm.;
- la legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (*Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in breve legge provinciale sugli animali d'affezione*), in vigore dal 18 aprile 2012;
- il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg.: *Regolamento recante: "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 (Protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)";*
- il *Regolamento di polizia urbana* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27.06.2007.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso quanto sopra.

Constatato che la citata convenzione ha durata fino al 31.12.2019 e ravvisata quindi la necessità di rinnovare la stessa con l'ente PAN-EPPAA Onlus (Ente provinciale protezione animali ed ambiente) fino al 31.12.2020.

Considerato che con nota dd. 22 dicembre 2019, ns. prot. n. 8753 dd. 23.12.2019, la PAN-EPPAA Onlus ha confermato conferma le condizioni in essere.

Deliberazione giuntale n. **22** dd. **27/02/2020**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

Considerato che bisogna far fronte fin d'ora all'eventualità di ricovero dei cani randagi la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Richiamato l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm..

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il segretario comunale – dott.ssa Paola Gallina;

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 di data 18.08.2000 e ss.mm. e i..

Firmato digitalmente: Il responsabile servizio finanziario – Giorgio Silvestri

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, 4° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per far fronte fin d'ora all'eventualità di ricovero dei cani randagi.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

### **DELIBERA**

1. Di rinnovare la "Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi", stipulata tra il Comune di Roverè della Luna e l'Ente Provinciale Protezione Animali ed Ambiente PAN-EPPAA Onlus, con sede in Rovereto, con durata fino al 31.12.2020.
2. Di imputare ed impegnare la spesa presunta derivante dal presente atto di complessivi € 600,00 (IVA 22% compresa) alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macro Aggregato 03 (cap. PEG 11011010 cod. P.F. U. 1.03.02.15.011) del bilancio di previsione 2020/2022, per l'esercizio finanziario 2020 che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e cassa.

Deliberazione giuntale n. **22** dd. **27/02/2020**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

3. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è stata imputata, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
5. Di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento del servizio di cui all'oggetto dietro presentazione di regolare documentazione fiscale trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03.04.2013 e che il pagamento alla PAN-EPAA Onlus avverrà previo invio di idonea documentazione comprovante la cattura del cane, nonché se possibile, con i dati del proprietario dell'animale catturato sul quale il Comune potrà eventualmente avvalersi.
6. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è **QDUM40**.
7. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
  - a. indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
  - b. indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
  - c. indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
8. Di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
9. Di trasmettere comunicazione alla PAN-EPPA Onlus con sede a Rovereto in Via Balteri, 2, e alla clinica veterinaria Zoolife Sas di Mezzolombardo, in attuazione di quanto contenuto nella Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo di cani randagi stipulata tra il Comune di Mezzolombardo e la clinica veterinaria medesima e al Comune di Mezzolombardo, in qualità di Comune capofila nella gestione della Convenzione per il servizio di ricovero temporaneo.
10. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
11. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
12. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 1;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 28 febbraio al 09 marzo 2020).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

**Luca Ferrari**

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

**Gallina Paola**

f.to digitalmente